

"PARTE I"

- *Licenza di pesca fluviale*
- *Permessi del personale navigante*
- *Esenzione IVA*
- *Canoni demaniali*

PARTE II - Generale

- *F24 online*
- *IVA nel subappalto edile*
- *Credito IVA trimestrale*
- *Contratti di filiera*
- *Donazioni*
- *IRAP*
- *Rimborso IVA delle auto*
- *Imposte sull'incentivo all'esodo*
- *Immobili e dichiarazioni omesse*
- *Contratti di locazione*

Licenza di pesca fluviale – La cessione dietro pagamento di un corrispettivo di una licenza di pesca relativa ad una determinata porzione di fiume è considerata prestazione di servizi su beni immobili e, in quanto tale, soggetta al regime IVA del luogo in cui è situato il corso d'acqua (Corte di Giustizia CE, 07/09/2006, causa C-166/05).

Permessi del personale navigante – Chiarite le modalità di fruizione da parte del personale navigante del permesso di tre giorni lavorativi al mese retribuiti ex art. 33, co. 3, L. n. 104/1992 (Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali Nota del 10/10/2006 prot. n. 25/1/0004577).



Esenzione IVA – L'esenzione IVA per il noleggio di navi che effettuano trasporto a pagamento di passeggeri, di quelle utilizzate per attività commerciali, industriali o per la pesca o, in genere, per il noleggio di navi esclusivamente d'alto mare (art. 15 Vi Direttiva CE) viene esteso ad ogni tipo di nave (Corte di Giustizia europea sentenze C-181/04 e C-183/04 del 14/09/2006).

Per converso, restano escluse dall'esenzione IVA tutte quelle attività che non si svolgono in alto mare quali quelle relative alla navigazione costiera che, attualmente, si avvale dell'esenzione ai sensi dell'art. 8 – bis D.P.R. 633/1972. Si attendono modifiche alla disciplina sulla base dell'incompatibilità con l'interpretazione restrittiva della Corte.

Canoni demaniali marittimi – Confermata (Interrogazione Camera dei deputati n. 5-00287 del 11/10/2006) l'imponibilità ai fini sia delle imposte dirette che dell'IVA dei canoni derivanti dalle concessioni demaniali marittime. La motivazione della pronuncia risiede nella natura definita "commerciale" dell'attività, nonostante le Autorità portuali si configurino quali enti preposti all'esercizio di funzione pubblica!

PARTE II – GENERALE

F24 online – Proroga dei termini per la presentazione telematica degli F24 al **1° gennaio 2007** esclusivamente per professionisti, artisti, ditte individuali e società di persone (D.P.C.M. del 04/10/2006). Il decreto esclude quindi, dal differimento del termine, le società per azioni e in accomandita per azioni, società responsabilità limitata, società cooperative, società di mutua assicurazione, enti pubblici e privati diversi dalle società che hanno per oggetto esclusivo o principale l'esercizio di attività commerciali (art. 73, co. 1, lett. a) e b), D.P.R. 917/1986).

Si ricorda che i versamenti in via telematica possono essere effettuati attraverso: il servizio Entratel o Fisconline previo accreditamento presso l'Agenzia delle Entrate; i servizi di home banking delle banche e di Poste Italiane, ovvero ancora utilizzando i servizi di remote banking (CBI) offerti dalle banche; gli intermediari abilitati a Entratel che aderiscono alla specifica convenzione con l'Agenzia delle Entrate (F24 cumulativo) oppure che si avvalgono dei predetti servizi telematici offerti dalle banche e da Poste Italiane. Gli utenti abilitati ai servizi telematici Fisconline o Entratel possono predisporre il versamento utilizzando il software F24-online, scaricabile gratuitamente dalla sezione Software del sito web dell'Agenzia delle Entrate.

Infine si evidenzia la possibilità di utilizzare il modello cartaceo F24 per tutti quei soggetti che hanno fatto ricorso alla rateizzazione delle imposte e, pertanto, al 1° ottobre 2006, data di entrata

in vigore dell'obbligo di versamento online della delega di pagamento F24, hanno già predisposto i versamenti in forma cartacea. La rateizzazione riguarda le imposte IRPEF, IRES, IRAP e IVA a saldo e in acconto e i contributi fissi INPS già predeterminati. Le ultime scadenze cadranno, in generale, nel mese di novembre 2006.

IVA nel subappalto edile – Prorogata a data da stabilirsi (Comunicato Agenzia delle Entrate del 12/10/2006) l'entrata in vigore del meccanismo dell'inversione contabile (reverse charge) per le prestazioni di servizi, comprese quelle di manodopera, rese nel settore edile da soggetti subappaltatori nei soli confronti di imprese che svolgono attività di costruzione o ristrutturazione di immobili. In buona sostanza, le fatture per subappalti emesse non esporranno più l'imposta: l'appaltatore che la riceve dovrà integrare il documento contabile con l'indicazione dell'aliquota IVA e registrare il documento sia nel registro IVA acquisti che in quello delle vendite. (art. 35, co. 5, D.L. 223/2006).

Credito IVA trimestrale – Approvato il nuovo modello TR per la richiesta di rimborso ovvero l'utilizzo in compensazione del credito IVA trimestrale con validità a partire dall'anno 2007 (Agenzia Entrate Provv. N. 102047/2006).

Contratti di filiera – Modifica di criteri, modalità e procedure per l'attuazione dei contratti di

filiere, attività affidata all'Istituto Sviluppo Agroalimentare (ISA) S.p.A. ex art. 10-ter, co. 1, D.L. 35/2005 (Ministero Politiche agricole alimentari e forestali Circ. del 30/06/2006 n. 357).

Donazioni – La plusvalenza realizzata a seguito della cessione di un immobile acquisito per donazione è assoggettata a tassazione. Rimane esente dall'imposta solo nel caso in cui siano trascorsi cinque anni dall'acquisto del bene da parte del donante ai sensi degli artt. 67, 68 D.P.R. 917/1986 (art. 37 D.L. 223/2006).

IRAP – Nessuna incompatibilità tra le imposte IRAP ed IVA, così si è espressa la Corte di Giustizia (causa C-475/03 del 03/10/2006): nessun rimborso, pertanto, spetta ai contribuenti che avevano presentato la richiesta.

Rimborso IVA delle auto – Fissata al **15 dicembre 2006** (anche se è stato presentato il Disegno di Legge n. 953 del 11/10/2006 per una proroga al 15 aprile 2007) la data ultima per la presentazione, esclusivamente in via telematica su apposito modello da approvare a cura dell'Agenzia delle Entrate, delle domande di rimborso per l'IVA non detratta sulle auto aziendali (D.L. 258/2006). Il rimborso potrà avvenire, su richiesta del contribuente, in modo forfetario ovvero analitico. L'ordinamento italiano nel 1979, in ragione di motivi congiunturali



oggi decaduti, ha introdotto il regime di indetraibilità per tali costi per poi, successivamente, riconoscere una piccola percentuale di detrazione (il 10% nel 2001 aumentata al 15% nel 2006). A far data dal 14 settembre 2006, dopo la sentenza della Corte UE, l'elemento distintivo che fa sorgere il diritto alla detrazione non è più rappresentato dalla destinazione del veicolo (si pensi, a titolo meramente esemplificativo ma non esaustivo, alle auto immatricolate come "autocarro") bensì dalla presenza di strutture che impediscano il trasposto di terzi. Resta fermo il discrimine rappresentato dalla percentuale

di utilizzo del veicolo in relazione all'attività propria dell'impresa: ciò che rileva ai fini della percentuale di detrazione dell'imposta è la possibilità di dimostrare l'effettivo utilizzo strumentale all'attività d'impresa. Diversamente, l'uso extra-aziendale del bene, c.d. "promiscuo", seguirà la normale disciplina della detrazione percentuale calcolata come rapporto tra le diverse attività a cui il veicolo è destinato.

Il provvedimento è stato emanato a seguito della sentenza della Corte di Giustizia delle Comunità europee causa C-228/05 del 14/09/2006 che ha sancito l'illegittimità delle limitazioni alla detrazione IVA su auto e relative spese di utilizzo non utilizzati per l'attività principale dell'impresa facendo sorgere, in capo al contribuente, il diritto a recuperare l'IVA non detratta. Il periodo su cui far valere il diritto alla restituzione, fissato dal **1° gennaio 2003 al 13 settembre 2006**, si evince dalla facoltà di richiedere il rimborso entro la dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto è sorto (art. 19, co. 1, D.P.R. 633/1072). E' fatto divieto di utilizzare il credito IVA, risultante dall'applicazione della norma, in detrazione e/o compensazione.

Imposte sull'incentivo all'esodo – Le somme corrisposte ai lavoratori a titolo di incentivo all'esodo (art. 19, co. 4 – bis D.P.R. 917/1986) scontano la ritenuta a titolo di acconto se erogate a soggetti che al momento della cessazione del rapporto di lavoro avevano un'età compresa tra i cinquanta ed i cinquantacinque anni (Ris. n. 112 del 13/10/2006 Agenzia delle Entrate)

Immobili e dichiarazioni omesse – In caso di omessa dichiarazione nell'atto originario di notizie necessarie ad usufruire delle agevolazioni c.d. "prima casa" (art. 69, co. 3, L. 342/2000) ovvero per i trasferimenti di immobili compresi in aree soggette a piani urbanistici particolareggiati e in piani di recupero edilizio (art. 33, co. 3, L. 388/2000 e art. 5 L. 168/1982), viene introdotta la facoltà di integrazione successiva dell'atto di origine in modo da poter usufruire delle suddette disposizioni agevolative (Ris. N. 110/E Agenzia delle Entrate).

Contratti di locazione – Emanato il Provvedimento (Prov. Agenzia delle Entrate del 14/09/2006, in G.U. 21/09/2006 n. 220) che disciplina modalità, termini e relativi adempimenti dei contratti di locazione o affitto in essere alla data del 4 luglio 2006 (art. 35, co. 10 – quinquies, D.L. 223/2006).

Tali contratti di locazione in essere al 4 luglio 2006, che prima dell'entrata in vigore delle nuove disposizioni scontavano il regime IVA e che ora rientrano nel campo di esenzione (immobili di civile abitazione locati della imprese che rihanno costruiti, immobili strumentali) dovranno essere registrati telematicamente dai proprietari dal **2 al 30 novembre p.v.** indipendentemente dal numero delle unità immobiliari possedute. In particolare, le locazioni soggette al regime Iva prima del 4 Luglio 2006 devono essere assoggettate all'imposta di registro calcolata sul corrispettivo relativo alla residua durata del contratto, ossia sul periodo dal 04/07/2006 alla fine del contratto. Il versamento potrà avvenire alternativamente in unica soluzione, se la durata complessiva del contratto è superiore al 2 anni e, contemporaneamente, la durata residua sia superiore ai 12 mesi, con riduzione dell'imposta alla metà dell'interesse legale, ovvero annualmente, con termine di versamento entro 30 giorni dall'inizio dell'annualità prevista nel contratto. Qualora il canone sia fissato solo in parte, l'imposta di registro andrà calcolata sulla parte residua da definire e versata entro 20 giorni dalla determinazione del corrispettivo.

In questa sede e con le stesse modalità dovrà essere manifestata l'opzione per l'imponibilità IVA da parte dei proprietari (soggetti passivi IVA) di immobili strumentali locati a terzi.

La registrazione è effettuata con la trasmissione dei soli dati ritenuti indispensabili ai fini delle imposte di registro e sul valore aggiunto, senza allegare il testo del contratto.

Alcune novità del collegato alla Finanziaria per il 2007 (D.L. n. 262/2006)

Publicato il 3 ottobre u.s., data dell'entrata in vigore delle disposizioni ivi contenute, il decreto legge collegato alla Finanziaria 2007 titolato "disposizioni urgenti in materia tributaria e finanziaria". Proponiamo le novità di maggiore impatto.

Imposta sulle plusvalenze – Aumento al 20% (precedente 12,50%) dell'imposta sostituiva sulle plusvalenze immobiliari dei soggetti privati.

Compensi ai professionisti – Sono indeducibili i compensi per prestazioni rese da professionisti con domicilio fiscale in paradisi fiscali.

Ruoli e rimborsi – Prevista la possibilità per l'Amministrazione finanziaria di compensare le somme iscritte a ruolo e i rimborsi d'imposta del contribuente previa accettazione di quest'ultimo.

Fabbricati strumentali in leasing – Come è noto, il decreto legge n. 223/2006 ha disposto che l'ammortamento fiscale dei fabbricati strumentali deve essere assunto al netto della quota di costo riferita alle sottostanti aree e di quelle pertinenziali.

Il costo da sottrarre è il maggiore tra quello risultante da apposita perizia di stima ed il 20%, ovvero 30% nel caso di fabbricati industriali, del costo complessivo.

Tale quota di ammortamento risulta quindi indeducibile ai fini fiscali.

Il decreto n. 262/2006 ha precisato che la limitazione alla deducibilità trova applicazione anche con riferimento alla quota capitale del canone di locazione finanziaria avente ad oggetto i suddetti fabbricati.

La disposizione in commento deve essere applicata già a decorrere dal periodo d'imposta 2006 anche con riferimento agli immobili acquistati e/o a contratti di leasing stipulati antecedentemente alla data di entrata in vigore del provvedimento.

Modifica del regime IVA per i piccoli agricoltori – A far data dal **1° gennaio 2007**, alle imprese agricole minime si applicherà il regime della franchigia- ex articolo 32-bis del DPR 633/1972 introdotto dal D.L. 223/2006 - in luogo del regime di esonero previsto dall'articolo 34 - comma 6 del DPR 633/1972. Rientrano nel disposto dell'art. 32 - bis del D.P.R. 633/1973 quei produttori agricoli che nell'anno precedente di attività hanno realizzato o, in caso di inizio dell'attività,

prevedono di realizzare un volume d'affari non superiore ad € 7.000 e che sia costituito per 2/3 dalla cessione di prodotti agricoli compresi nella prima parte della tabella A) allegata al predetto DPR. Attualmente il regime di esonero disciplinato dall'abrogato comma 6 dell'art. 34 trovava applicazione nei confronti dei produttori agricoli con volume d'affari non superiore a € 2.582,28, elevato a € 7.746,85 per quelli che operavano nei comuni montani con meno di mille abitanti, o nelle altre zone con meno di cinquecento abitanti. Il passaggio al regime della franchigia comporta per i piccoli agricoltori la rinuncia ad avvalersi dell'IVA determinata con le percentuali di compensazione, derivante dall'autofattura emessa dallo stesso acquirente, venendo così a cadere la possibilità di copertura dell'IVA assolta sugli acquisti. Caratteristiche del regime della franchigia sono: inapplicabilità nel caso di cessioni all'esportazione; esonero da tutti gli adempimenti IVA, versamenti compresi, con conseguente perdita del diritto alla detrazione; obbligo di numerazione e conservazione delle fatture; obbligo di trasmissione telematica dell'ammontare delle operazioni effettuate.

Autovetture: indeducibilità dei costi - Per fronteggiare il maggior onere derivante dal riconoscimento della detraibilità dell'IVA assolta sull'acquisto di autovetture il decreto in esame, modificando le disposizioni contenute del Testo Unico delle imposte dirette, ha introdotto nuove e importanti limitazioni alla deducibilità ai fini delle imposte dirette dei costi di acquisto e dei costi correlati alle autovetture aziendali già a decorrere dal 1° gennaio 2006.

In particolare è stato confermato il limite massimo di costo fiscale riconosciuto di euro 17.500, stabilendo inoltre:

- la totale indeducibilità ai fini del reddito d'impresa dei costi di acquisto e delle spese di impiego delle autovetture aziendali;
- la deducibilità limitata al 25% ai fini del reddito di lavoro autonomo (professionisti) dei costi di acquisto e delle spese di impiego delle autovetture;
- la soppressione della possibilità di dedurre integralmente i costi di acquisto e le spese di impiego dei veicoli dati in uso promiscuo ai dipendenti prevedendo per tale fattispecie la possibilità di dedurre un importo pari a ciò che costituisce reddito per il dipendente che è stato stabilito nel 50% dell'indennità chilometrica ACI parametrata a una percorrenza media annua di 15.000 chilometri.

E' rimasto, invece, immutato il limite di deducibilità (80% del costo) previsto per gli agenti e rappresentanti di commercio.

Lega Pesca
Via Guattani, 9
00161 Roma
legapesca@legapesca.it

www.legapesca.coop